



Comune di BUSSI sul TIRINO

Provincia di PESCARA

ORDINANZA N°33 DEL 18-8-15

IL SINDACO

Visto l'evento tellurico del 6 Aprile 2009 che ha colpito la Regione Abruzzo ed in particolare il capoluogo di Regione;

Viste le ordinanze n°6 e 7/2009 del Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino (PE), nonché l'art. 2 comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753;

Vista la scheda di primo rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma, n° 10891 del 05/05/2009, redatta dalla squadra n°1164, a nome del Sig. D'Ortenzio Pasqualino e riferita all'edificio identificato catastalmente al foglio n° 12, p.lla n°885 al quale viene assegnato un esito di agibilità di tipo "B" – Edificio temporaneamente inagibile;

Vista l'Ordinanza Sindacale n°43 del 12/05/2009 con la quale veniva dichiarata l'inagibilità e ordinato il non utilizzo dell'immobile di proprietà dei Sig.ri Bucci Sebastiano e Cerasa Gloria, ricadente all'interno dell'edificio sopra richiamato;

Considerata la segnalazione, da parte del Sig. D'Ortenzio Pasqualino, acquisita agli atti al prot. n° 3450 del 03.06.2015, di un ulteriore aggravamento dell'immobile di residenza, ricadente sempre all'interno dell'edificio sopra richiamato e classificato con esito di agibilità di tipo "B";

Ritenuto necessario pertanto dover provvedere ai fini della tutela della pubblica incolumità;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il DPR 380/2001 e s.m.i.;

DICHIARA

conformemente a quanto riportato nella Scheda Aedes n° 10891 del 05/05/2009, redatta dalla squadra n°1164, l'**inagibilità dell'edificio**, sito in Via Regina Margherita e identificato catastalmente al foglio n° 12, p.lla n.885 di proprietà dei signori Bucci Sebastiano, Cerasa Gloria, Pezzi Floriana e Pasqualino D'Ortenzio;

ORDINA

il non utilizzo di detto immobile sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi i locali ricadenti nell'edificio in questione;

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza sia notificata ai Sig.ri Pasqualino D'Ortenzio e Pezzi Floriana, nonché, per quanto di competenza, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio



Comune di BUSSI sul TIRINO

Provincia di PESCARA

Tecnico e alla locale Stazione dei Carabinieri oltre, per conoscenza, alla Prefettura di Pescara ciascuno per le proprie competenze;

- Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio D'Angelo ed il Responsabile del Servizio è l'Arch. Angelo Melchiorre, entrambi presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al TAR Pescara entro 60 giorni, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Comunale, li ~~08~~08/08/2015

Il Sindaco
Salvatore LEONGATTA
